



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del reg. data 06/06/2012	Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) – anno 2012.
---	---

L'anno duemiladodici, il giorno sei, del mese di giugno, alle ore 16.39, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Fiumicino.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	CANAPINI Mario (<i>Sindaco</i>)	x		17)	MERLINI Roberto	x	
2)	ADDENTATO Valerio	x		18)	MIELE Salvatore	x	
3)	BISELLI Raffaello	x		19)	PAOLINI Claudio		x
4)	BUGGINI Anacleto	x		20)	ROCCA Danilo	x	
5)	CALICCHIO Paolo	x		21)	ROMANI Ferdinando	x	
6)	CALIFANO Michela	x		22)	RUTIGLIANO Fabio	x	
7)	CAROCCIA Angelo	x		23)	SABBATINI Claudio	x	
8)	CICATIELLO Mauro	x		24)	SABELLI Roberto	x	
9)	CUTOLO Claudio	x		25)	SCARABELLO Germano	x	
10)	DE VECCHIS William		x	26)	SEVERINI Roberto		x
11)	DIONISI Giuseppe	x		27)	SUGAMOSTO Paolo	x	
12)	FANTAUZZI Marco	x		28)	TERZIGNI Massimiliano		x
13)	GIUFFRIDA Giuseppe Paolino	x		29)	TOMAINO Anselmo	x	
14)	GONNELLI Mauro	x		30)	VONA Alessandra	x	
15)	GRAUX Massimiliano	x		31)	ZORZI Silvano	x	
16)	MARINO Paolo		x				

Assegnati n.	30
In carica n.	30

Presenti n.	26
-------------	----

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Mauro Gonnelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale;
- Partecipa il Segretario Generale d.ssa Stefania Dota;
- La seduta è pubblica;
- Nel corso dell'adunanza entrano i Consiglieri: Severini (ore 16.49), De Vecchis (ore 17.06), Terzigni (ore 18.06);
- Nominati scrutatori i signori: Giuffrida, Cicatiello, Cutolo;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ha espresso, in data 26/04/2012, il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole”;
- la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ha espresso, in data 26/04/2012, il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole”.

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, così come modificato dal D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata, in via sperimentale, all'annualità 2012 fino all'annualità 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze l'aliquota di base dello 0,76%;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni e interessi;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con deliberazione n. 18 del 06/06/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicato nelle seguenti tabelle:

TABELLA N. 1

	Tipologia imponibile	Variatione rispetto alle aliquote statali
1	Abitazione principale e assimilate (comprese pertinenze)	Aliquota stabilita dallo Stato
2	Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	+0,15 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
3	Cooperative edilizie a proprietà indivisa e istituti autonomi per le case popolari	Aliquota base stabilita dallo Stato
4	Immobili di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata	Aliquota stabilita dallo Stato per abitazioni principali
5	Fabbricati di categoria D non accatastati	+0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	-0,1 punto percentuale rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
7	Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431	Aliquota base stabilita dallo Stato
8	Aree Fabbricabili	+0,15 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

TABELLA N. 1

	Tipologia imponibile	Variazione rispetto alle aliquote statali
9	Aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo – art. 15 Reg. IMU	Aliquota base stabilita dallo Stato
10	Fondi agricoli di superficie inferiore a 15 ettari	-0,21 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dallo Stato
11	Fondi agricoli di superficie superiore a 15 ettari	Aliquota base stabilita dallo Stato
12	Concessioni demaniali aeroportuali	+0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

Pertanto le aliquote applicabili sono le seguenti:

TABELLA N. 2

	Tipologia imponibile	Aliquota applicabile
1	Abitazioni principali e assimilate (comprese pertinenze)	4,00 per mille
2	Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	9,10 per mille
3	Cooperative edilizie a proprietà indivisa e istituti autonomi per le case popolari	7,60 per mille
4	Immobili di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata	4,00 per mille
5	Fabbricati di categoria D non accatastati	10,60 per mille
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1,00 per mille
7	Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431	7,60 per mille
8	Aree fabbricabili	9,10 per mille
9	Aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo – art. 15 Reg. IMU	7,60 per mille
10	Fondi agricoli di superficie inferiore a 15 ettari	5,50 per mille
11	Fondi agricoli di superficie superiore a 15 ettari	7,60 per mille
12	Concessioni demaniali aeroportuali	10,60 per mille

- di stabilire che in caso di variazione delle aliquote base da parte dello Stato, prevista dal co. 8 dell' art. 13 del d.l. 201/2012 si applicheranno le nuove aliquote aumentate delle percentuali indicate nella tabella n. 1;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e precisamente:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
5. l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e precisamente:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 6. l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applicano al coniuge non titolare di diritti reali sulla casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto l'assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione;
 7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
 8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
 9. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
 10. di dare atto che la proposta di deliberazione risulta modificata dall'emendamento approvato in corso di seduta e riportato nel verbale della stessa.

Il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese nominale con procedimento elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione emendata.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta emendata risulta approvata con:

- 21 voti favorevoli (il Sindaco Canapini e i Consiglieri: Addentato, Biselli, Buggini, Caroccia, Cicatiello, De Vecchis, Dionisi, Giuffrida, Gonnelli, Graux, Merlini, Rocca, Romani, Rutigliano, Sabbatini, Scarabello, Severini, Sugamosto, Terzigni, Tomaino);
- 4 voti contrari (Califano, Cutolo, Vona, Zorzi);
- nessun astenuto;

su 25 presenti e votanti.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

f.to: Mauro Gonnelli

Il Segretario Generale

f.to: Stefania Dota

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000).

è immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, dal giorno al giorno (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 32).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza comunale, li

Timbro
